

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che nella “Caratterizzazione ambientale dell’area marino-costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Massa e Carrara” redatto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA ,ex-ICRAM), su un totale di 486 campioni analizzati, è stata individuata una contaminazione da composti organoclorurati nei sondaggi: MC054, MC058, MC059, MC070, MC078, MC082, MC144, MC156, MC164, MC172, MC178 e da IPA e PCB nel sondaggio MC050, eseguiti all’interno dei sedimenti dei fondali, compresi tra le foci del Fiume Frigido e del Torrente Lavello;

VISTA la comunicazione prot. n. 01330/QdV/DI/VII-VIII del 21/01/2009 con la quale si chiede ai Comuni ed alle ASL territorialmente competenti, alla Provincia di Massa Carrara, all’ARPA Toscana, all’ISS ed al Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali di adottare ad horas tutti i provvedimenti ritenuti necessari e per quanto di propria competenza, al fine di tutelare la salute della popolazione potenzialmente coinvolta nella problematica in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 3700/c.II.9 del 02/03/09 dell’ASL 1 di Massa Carrara con la quale si richiede di vietare, a scopo cautelativo, la raccolta ed il consumo di molluschi ed in particolare di telline;

Vista la comunicazione n. 03.01.16/2944 del 04/03/2009 della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore;

## ORDINA

per le motivazioni indicate il divieto, a scopo cautelativo, di raccolta e consumo di molluschi ed in particolare di telline, nel tratto di mare compreso tra le foci del Fiume Frigido ed il Torrente Lavello;

## DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune e mediante Comunicato Stampa su due quotidiani a rilevanza locale;
- gli Operatori di Vigilanza ed Ispezione dell’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale, dell’Azienda ASL n. 1 Massa Carrara, la Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e la Capitaneria di Porto, fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni previste in materia dalle norme vigenti, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza;
- i trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 50,00.

## RENDE NOTO

- ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione;
- che il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/90 è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Politiche Energetiche Arch. Lamberto Menconi.

## TRASMETTE

Copia della presente ordinanza al Comando Polizia Municipale, all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Massa Carrara, all'Azienda USL n. 1 di Massa Carrara – dipartimento Prevenzione, alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE  
Arch. Lamberto Menconi